COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

42.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 APRILE 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CASTELLI

					PAG.
Sostituzione:					
PRESIDENTE		٠,	• , ,		565
Disegno di legge (Discussione	e ria	nv i	o):		
Norme sull'ordinamento pe	enite	nzi	ario	е	
sulla esecuzione delle mi	sure	pr	ivat	ive	
e limitative della libert	•				
dal Senato) (2624)		•		•	565
Presidente	. 5	65,	571,	574,	576
COCCIA				571,	576
DI NARDO					
FELISETTI, Relatore				565,	575
GARGANI :					
Padula				573,	574
Papa					571
SABBATINI					572
ZAGARI, Ministro di grazia	e gi	ust	izia		57 5
Demoste di leer (Discussione				11 -	
Proposta di legge (Discussione votazione):	e ru	ivie) ae	иa	
Sistemazione giuridico-econo	mic:	a.d	ei v	ice	
pretori onorari incaricat					
giudiziarie ai sensi del se					
dell'articolo 32 dell'ordin					
ziario (Modificata dalla					E 70
sione permanente del Se	naio) (1	1473-	B)	576
PRESIDENTE					576
GARGANI, Relatore					5 76
ZAGARI, Ministro di grazia	e gi	iust	izia		576

INDICE

La seduta comincia alle 16,10.

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, Segretario f.f., legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, per la seduta odierna l'onorevole Carla Capponi Bentivegna è sostituita dall'onorevole Fioriello.

Discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Approvato dal Senato) (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », approvato dal Senato nella seduta del 18 dicembre 1973.

L'onorevole Felisetti ha facoltà di svolgere la relazione.

FELISETTI, Relatore. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nell'accingermi a svolgere la relazione al di-

segno di legge n. 2624 recante norme sull'ordinamento penitenziario, ritengo di dover anticipare che questa mia introduzione sarà, almeno nelle intenzioni, il più possibile breve

Questo non significa ignorare gli studi, le ricerche, le indagini, le elaborazioni e le proposte e i progetti di legge che, nell'arco degli ultimi vent'anni – e, in particolare, nelle ultime tre legislature – sono stati effettuati da Commissioni parlamentari e ministeriali, da operatori del diritto penitenziario e dai ministri di grazia e giustizia succedutisi nel tempo (e, fra questi, dal nostro presidente, l'onorevole Reale).

Piuttosto che una lunga e dotta narrazione nominale e contenutistica di tutti questi precedenti, mi par più giusto evidenziare, a livello di sintesi, come il disegno di legge di cui ci stiamo occupando sia, in definitiva, il momento attuale e conclusivo di tutti questi precedenti. Talché, anche se spesso capita che chi miete il grano non sia sempre colui che anche l'ha seminato, tuttavia, esaltando il momento oggettivo e contenutistico piuttosto che quello soggettivo, sembra giusto concludere da un lato che il progetto di legge in discussione sia il frutto di una lunga e travagliata maturazione e, dall'altro, che quando la maturazione sia giunta al punto, tardare oltre nella raccolta sarebbe segno di incapacità o di colpa.

Com'è noto, de iure condito la materia penitenziaria, oltreché su alcune norme del vigente codice penale e del vigente codice di procedura penale, si fonda sul regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena, approvato con il regio decreto 18 giugno 1931. n. 787. Si tratta di un testo che, pur presentandosi formalmente come regolamento di esecuzione del codice penale e del codice di procedura penale, nella sostanza ha natura e contenuto di un vero e proprio testo legislativo.

Anche per questo l'interrogativo metodologico circa la scelta dello strumento formale fu unanimemente risolto nel senso che, anche per la profonda innovazione concettuale che sta alla base dell'articolo 27 della Costituzione, la riforma non poteva avvenire a mezzo di un semplice regolamento o per decreto, ma occorreva invece una vera e propria legge.

Tale è la forma dei due progetti di legge del 1966 e del 1968 i quali, oltre tutto, avevano per oggetto sia il nuovo ordinamento penitenziario sia la prevenzione minorile.

L'attuale testo del disegno di legge, già approvato dal Senato nella seduta del 18 di-

cembre 1973 ed ora in discussione presso la nostra Commissione, reca, com'è noto, « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».

Onorevole presidente, onorevoli colleghi, l'illustrazione che mi accingo a fare del disegno di legge in discussione, dei principi sui quali esso si regge e degli istituti nei quali esso si articola, si concluderà con un giudizio positivo ed un invito ai gruppi per l'approvazione del testo pervenutoci dal Senato.

Certo, anche se nessuno di noi pensa che questo disegno di legge sia perfetto (l'umano è per sua natura perfettibile), voglio augurarmi che vi sia l'unanimità o, quanto meno una larga maggioranza per l'approvazione rapida di un provvedimento che, da un lato, costituisce una risposta attesa ed avanzata alla domanda di riforma sempre allarmante, talora drammatica, che sale dalle carceri italiane e dalla società nel suo complesso e, dall'altro, rappresenta un grosso passo avanti nell'adeguamento dell'ordinamento carcerario ai principi costituzionali ed alla moderna concezione della esecuzione penale.

Sotto questi profili il disegno di legge n. 2624 rappresenta certamente un nuovo tipo di gestione della pena e degli istituti penitenziari ed un nuovo modo di concepire e di amministrare il rapporto tra carcere e società.

L'urgenza dei tempi, il groviglio delle cose umane, il procedere saltuario tra spinte e controspinte, le pressioni di una società in crescita disordinata e contraddittoria, non hanno consentito che si ponesse mano ad un'impostazione razionale della riforma della penalistica italiana, rispondente ad una visione globale ed organica.

Era certo preferibile una contestuale revisione di tutta la materia penale, che si snodasse attraverso la riforma del codice penale, del codice di procedura penale e, infine, dell'ordinamento penitenziario, essendo evidente che il momento penitenziario, lungi dall'avere un'autonomia concettuale, presuppone invece, da un punto di vista sistematico, dogmatico, scientifico e finalistico, un collegamento con il suo antecedente necessario, cioè con lo ordinamento penale. E tuttavia, anche in modo più necessitato che razionale, una certa visione concettuale unitaria nell'ambito della riforma penale viene avanti, e può affermarsi che, sostanzialmente, anche se non proprio organicamente, attraverso la riforma del I libro del codice penale e la legge delega per la riforma del codice di procedura penale, la nuova normativa dell'ordinamento penitenziario si ricollega a questa visione unitaria della riforma.

Così come il fascismo aveva contestualmente provveduto all'emanazione del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario, creando un ordinamento globale logicamente coerente con le premesse autoritarie e repressive proprie della sua concezione della società e dello Stato, oggi, vigente la Costituzione repubblicana e democratica, è finalmente acquisita la consapevolezza di dar vita ad un ordinamento globalmente nuovo che tocchi i tre settori portanti della giustizia penale. È in questa logica che viene calata la riforma dell'ordinamento penitenziario.

L'articolo 27 della Costituzione afferma che « la pena deve tendere alla rieducazione del condannato ». Che cosa c'è dentro questa affermazione? Vi è la solenne affermazione della finalità rieducativa e risocializzante della sanzione, in antitesi con l'impostazione punitiva ed emarginante propria della concezione autoritaria e repressiva dello Stato fascista. C'è il ripudio della vecchia concezione di una società che si pone come parte contrapposta al reo, del quale opera l'emarginazione che in tempi non lontani si materializzava in concreto con la deportazione, cioè con il distacco fisico, geografico dalla società, dal paese, dalla famiglia. C'è il ripudio della vecchia e fallita concezione della pena come vendetta di una società di buoni che si difende, emarginando definitivamente dal suo tessuto il reo, il condannato.

Quando saremo in grado, liberi dai momenti emotivi tuttora persistenti, di guardare al fenomeno fascista con l'occhio sereno dello storico, ci renderemo conto della rispondenza di certi strumenti coerentemente organizzati ai fini propri di una concezione antidemocratica e autoritaria dello Stato. Basti pensare ai punti qualificanti del « regolamento Rocco », e cioè rigidissima separazione tra mondo carcerario e mondo esterno, attraverso la pesante limitazione dei canali (corrispondenza, colloqui, visite, giornali); la limitazione delle attività consentite, ridotte alle tre « leggi fondamentali » della pratica religiosa, lavoro, istruzione, alle quali viene assegnato un ruolo strumentale al mantenimento della disciplina; il sistema dei premi e dei privilegi, per ottenere una adesione coatta all'ideologia carceraria e la contrapposizione individuale dei detenuti; l'organizzazione militare e gerarchica, chiusa, dell'amministrazione dell'istituto: la cancellazione dell'individualità attraverso la identificazione col numero di matricola.

Siamo cioè di fronte al carcere chiuso, alla pena-vendetta, alla carcerazione-emarginazione. Ebbene, questa concezione emarginante della persona del reo dalla società, che fa del condannato il nemico attuale e permanente della società dei « buoni perché liberi », non è tale solo nella formula del regolamento del 1931, per cui basti cambiare la lettera della norma. Purtroppo la « normativa Rocco » ha messo radici nella mentalità di troppa parte della società, di parte degli stessi addetti alla attività di custodia e d'amministrazione della attività penitenziaria, e si esprime quotidianamente in una serie di atteggiamenti, comportamenti ed atti burocratici e amministrativi che, anche se non gravi isolatamente considerati, finiscono per creare quel complesso di «trattamento-maltrattamento» che è alla base dello stato di agitazione e di rivolta nelle carceri italiane.

Siamo sinceri! Settanta italiani su cento, di fronte all'attuale situazione di agitazione e rivolta nelle carceri, sono pronti a rispondere suggerendo il rimedio della forza e della disciplina contro il preteso lassismo. Certo, la risposta è causata da pregiudizio, da comprensibile allarme, da ignoranza, da timore e da malafede; ma è pur sempre una risposta indicativa di una mentalità fortemente radicata e, quel che è peggio, ancorata alla persuasione che sia la risposta giusta.

Sotto questo profilo non v'è dubbio che la vera riforma dell'ordinamento penitenziario va collocata fuori dal carcere e cioè nella stessa società e, più in concreto, nel mondo dell'amministrazione della giustizia e soprattutto in quello dell'amministrazione penitenziaria, dove il principio costituzionale dell'articolo 27 deve sostituire la mentalità autoritaria e repressiva del regolamento del 1931. Infatti, parlare di pena finalizzata alla rieducazione e al reinserimento, significa considerare il reo tuttora come una unità organica ancorché, a causa della colpa commessa, il reinserimento in pienezza di diritti passi attraverso la rieducazione col mezzo della sanzione penale.

Oltretutto una società che si comporti in questo modo, a parte ogni considerazione sugli aspetti di umanità e di giustizia, è anche una società decisamente più utilitaristica, nel senso filosofico e sociale del termine, perché, invece di considerare il condannato una entità perduta per il consorzio civile, tende al suo recupero. Il che può avvenire a mezzo di una organizzazione e amministrazione penitenziaria che veda nei contatti con la società esterna

e nel coinvolgimento della collettività ai problemi dell'esecuzione penale un momento essenziale della gestione degli stabilimenti e del trattamento dei detenuti.

Viene così in considerazione il grosso problema del trattamento, che è, a un tempo, mezzo di corretto e finalizzato assolvimento del debito sociale contratto dal reo e mezzo idoneo di lotta contro la criminalità, cioè strumento di rieducazione.

Viene così in considerazione, come il ministro Zagari ha avuto ripetutamente modo di affermare, la strategia del metodo differenziato di trattamento, in relazione alla diversa gravità dei reati e delle condanne e alla diversa personalità dei condannati, sulla base dei principi relativi alla interdipendenza trattamento e rieducazione sanciti all'articolo 1 del progetto di legge in discussione

Se il soggetto è da rieducare, cioè da reinserire nella società, occorre che i tramiti tra società e carcere non vengano interrotti, ma anzi potenziati e moltiplicati con varia ampiezza ed intensità, a seconda della intensità ed ampiezza del reato, della pena e, soprattutto, del giudizio sulla recuperabilità effettiva del soggetto. Una colpevole e neghittosa malcoscienza porta a fare d'ogni erba un fascio, generalizzando l'allarme sociale, giustificato e opportuno per la grande delinquenza, a carico di ogni tipo di reo, compresi quelli della casistica minore che, quantitativamente, nella popolazione carceraria rappresentano la « fetta più grossa ».

La detenzione come rimedio unico e la detenzione soggettivamente indifferenziata portano, negli effetti (purghiamo pure l'espressione del suo contenuto contestatario e populista) alla definizione « carcere = università del delitto »: espressione, questa, che ben rende l'idea.

Si aggiunga che, nonostante la formale distinzione tra istituti di custodia preventiva e istituti per l'esecuzione delle pene (e delle misure detentive), la convivenza carceraria tra condannati e detenuti a disposizione della autorità giudiziaria e tra condannati iniziali e giovani e veri e propri delinquenti è largamente praticata per cause di necessità ambientali ed amministrative. Questa convivenza forzata tra imputati e condannati a pene brevi e di giovane età con condannati per fatti di notevole gravità o pluricondannati - veri e propri delinquenti irredimibili - è uno degli aspetti più gravi e preoccupanti. Se si aggiunge che gli agenti di custodia sono pochi e non sempre sufficientemente esperti, ben si comprende come nelle carceri, specie in quelle con eccesso di popolazione, avvengano fatti gravissimi di vera e propria violenza e di corrompimento, fatti dei quali, sul piano fisico e morale, sono vittime i più giovani e i più deboli che devono sottostare, tacendo e subendo, alla legge del più forte. E si badi che il fenomeno è più esteso di quanto comunemente non si creda.

Quando penso al fatto che, su 28.500 reclusi nelle carceri italiane, 19.800 (cioè oltre due terzi) sono detenuti in attesa di giudizio (ed era uno di questi il disgraziato giovane Giancarlo Da Padrone, caduto sotto una sventagliata di mitra sui tetti delle « Murate »), credo che la intollerabilità di una tale situazione ci appaia in tutta la sua mostruosità.

Anche quando lasciamo il discorso relativo ai detenuti in attesa di giudizio (che candore hanno a volte le parole!) per occuparci dei condannati ed internati, dei quali più specificamente si occupa l'ordinamento penitenziario, torna l'accento sul tema della strategia differenziata, come alternativa alla « detenzione-rimedio unico » che l'esperienza ha sancito fallimentare.

Il momento nodale per la risoluzione del problema è il codice penale, spettando al giudice, in sede di pronuncia, la scelta della specie di pena. Ma poiché la differenziazione trova un suo momento anche in sede di esecuzione, va sottolineato il fatto che una delle linee di tendenza caratterizzanti la riforma dell'ordinamento penitenziario è costituita dalla previsione di strumenti, ove il titolo del reato e la personalità del condannato lo consiglino, atti ad evitare o a ridurre l'incidenza della pena privativa della libertà personale.

A questo scopo mirano: l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale esterno, prima o durante l'esecuzione della pena detentiva (articolo 50 del progetto di legge); la possibilità di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorativa o istruttiva (semilibertà: articolo 51); gli abbuoni di pena (articolo 57); una disciplina più liberale della liberazione condizionale (articolo 58).

Questi istituti si collegano al giudizio negativo circa l'efficacia rieducativa e risocializzante della pena carceraria. E poiché, a questi strumenti, allo stato, solo a titolo di recupero ed incidentalmente si può fare ricorso in sede di ordinamento penitenziario, più giustamente e più appropriatamente è in sede di riforma del I libro del codice penale che, come del resto sta avvenendo, devono trovare previsione gli istituti propri e specifici della strategia differenziata, affinché

la pena sia proporzionata e, soprattutto, affinché la pena sia rieducazione. Si tratta cioè, come hanno sottolineato il ministro Zagari, il relatore Musotto ed alcuni colleghi intervenuti nella discussione sul progetto di riforma del I libro del codice penale, di prevedere, in alternativa alle tradizionali sanzioni detentive, «buone» per tutti i reati e differenziate solo per la misura, una serie di misure non detentive, quindi qualitativamente differenziate, come il controllo sulla condotta del soggetto e le interdizioni e limitazioni della sua sfera di capacità, in modo da riservare ai delitti di una certa e maggiore gravità la classica sanzione carceraria che, in tali casi, va amministrata con giusta severità.

Questa strategia differenziata porterà certamente ad evitare i contagi, a sperimentare in concreto la previsione della pena-rieducazione, a ridurre la popolazione carceraria e i relativi costi sociali ed economici, a rendere il carcere efficiente, severo e paritario per detenuti e condannati meritevoli di detenzione.

Passando agli altri elementi ed istituti nei quali si articola il progetto di legge, è da evidenziare positivamente la nuova concezione cui si rapportano anche alcuni istituti tradizionali dell'ordinamento penitenziario. Il testo in discussione, infatti, continua a prevedere, tra gli elementi di trattamento, l'istruzione, il lavoro e la religione, privati però del loro carattere strumentale e disciplinare. Inoltre a questi istituti è affiancata, con formulazione invero un po' lata, « qualsiasi iniziativa che contribuisca al recupero e alla valorizzazione del condannato». È chiaro che a questi effetti determinante sarà la disponibilità e la capacità degli organi direttivi, tecnici, amministrativi e sociali dell'ordinamento penitenziario, preposti al trattamento.

All'articolo 1 del progetto di legge. pur senza indicazione specifica dei mezzi, è affermato che il trattamento deve tendere al reinserimento sociale del condannato; all'articolo 4 si parla di locali per lo svolgimento di attività in comune; all'articolo 11 di attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, istruttive, professionali, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune; all'articolo 14 di agevolazione degli opportuni contatti col mondo esterno.

A questa serie di innovazioni seguono forme di autoresponsabilizzazione dei detenuti nella gestione di alcuni servizi e attività, al fine di eccitare nel detenuto, che non è mero oggetto di custodia, la partecipazione libera e consapevole ad alcune scelte della esistenza all'interno dell'istituzione: così nel servizio di

biblioteca, nel controllo delle tabelle e della preparazione del vitto, nell'organizzazione del tempo libero, cioè delle attività culturali, ricreative, sportive e di ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità del detenuto, ivi compresi i contatti col mondo esterno (articolo 26, primo e secondo comma).

Mi sembra importante sottolineare come il concetto di comunità carceraria e il suo contatto (finalistico) col mondo esterno trovi qui un suo iniziale momento di realizzazione posto che la commissione preposta a queste attività coinvolge, insieme con i detenuti, tutti gli operatori penitenziari, dal direttore agli assistenti sociali, agli educatori.

Si tratta di alcuni degli strumenti di attuazione dei principi fissati all'articolo 1, la realizzazione effettiva dei quali (altrimenti, resterebbero mere parole sulla carta) rappresenta la vera svolta democratica e civile nel carcere.

L'articolo 1 infatti stabilisce che il trattamento deve essere conforme ad umanità, rispettoso della dignità della persona, imparziale, senza discriminanti di nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, rispettoso e coerente alla presunzione di innocenza per gli imputati.

Per quanto riguarda le tre tradizionali regole del trattamento carcerario, e cioè istruzione, religione, lavoro, il progetto di legge in discussione innova positivamente sia rispetto al regolamento vigente sia rispetto ai progetti di legge del 1966 e 1968.

Prevede l'articolo 18 che l'istruzione è assicurata con l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di addestramento professionale, con la possibilità di istituire scuole di istruzione secondaria di secondo grado e di agevolare il compimento degli studi universitari.

Circa la religione (articolo 25), è eliminata ogni discriminazione connessa alla diversità di fede religiosa; il cappellano non fa più parte del consiglio di disciplina, il che evita ambiguità facilmente intuibili.

Per quanto riguarda il lavoro, viene affermato il principio (articolo 19) che l'organizzazione e i metodi del lavoro carcerario devono riflettere quelli del lavoro nella società. Forse meglio era dire che la disciplina esterna vale anche per il lavoro penitenziario, superando così le resistenze di qualche voce del mondo sindacale coinvolta nella sterile polemica della concorrenzialità fra lavoratori, liberi e detenuti, laddove e gli uni e gli altri sono invece interessati ugualmente all'identico problema dello sfruttamento del lavoro.

Importante e migliore mi sembra poi la disciplina dei contatti col mondo « oltre il muro » (articolo 17). I colloqui con congiunti e con terzi sono sottoposti al solo controllo visivo; è assicurata la libertà di corrispondenza, con censura possibile solo a seguito di motivato provvedimento del giudice di sorveglianza; è prevista la possibilità di colloqui telefonici coi familiari e, in certi casi, coi terzi; è consentito, previa autorizzazione, di tenere presso di sé giornali, riviste, libri. Sono, questi, alcuni degli aspetti significativi.

Entrando nell'esame di altra materia, occorre dire che il progetto di legge prevede giustamente l'impiego della forza fisica solo nei casi in cui sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza; impedire le evasioni o vincere la resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti (articolo 40).

Attento controllo va posto al problema dei trasferimenti (articolo 41). È noto infatti che l'uso di questo strumento, spesso usato come mezzo di intimidazione e di punizione, ha assunto negli ultimi anni un ritmo intenso, spesso per scopi non giustificati. Tanto più che l'uso del trasferimento mal si concilia con un serio programma di trattamento, specie per quanto concerne la frequenza ai corsi d'istruzione, lo svolgimento di attività in comune e i contatti con il mondo esterno. La nuova disciplina dei trasferimenti, valida nella sua enunciazione, poteva essere regolamentata in termini più specifici, essendo evidente che la espressione « gravi e comprovati motivi di sicurezza », e più ancora l'espressione « per esigenze dell'istituto», possono prestarsi a late e discrezionali interpretazioni e ad applicazioni insindacabili ed arbitrarie.

Il regime disciplinare di cui agli articoli 31 e seguenti è certamente regolato in termini di maggior civiltà e rispetto della persona: la durata massima dell'isolamento in cella è limitata a quindici giorni, contro i tre mesi attuali, ed il provvedimento può essere impugnato avanti al magistrato, che decide in seconda istanza, introducendo così il principio della giurisdizionalizzazione dell'esecuzione della pena.

Desta comunque perplessità il fatto che la definizione dei comportamenti costituenti infrazione disciplinare sia demandata al regolamento di esecuzione, con ciò sottraendo al controllo e al dibattito parlamentare uno degli aspetti rilevanti della vita carceraria.

Onorevole presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ho finito, anche se l'esame del progetto di legge poteva certamente es-

sere più ampio e soprattutto più approfondito.

La riforma in discussione dunque è questa e, come tante, può essere giudicata più o meno valida. Ma il problema principale a questo punto è un altro, anzi sono due.

In primo luogo, gli operatori dell'esecuzione penale, direttori, assistenti sociali, educatori, giudici di sorveglianza, agenti di custodia, devono improntare la loro azione al nuovo spirito della legge penitenziaria scrollandosi di dosso, ove sussistano, costumi propri del passato regolamento.

In secondo luogo, per l'attuazione di questa nuova legge, se non vogliamo aver scritto un libro di sogni, occorre assicurare adeguati mezzi finanziari, reperendoli oltre i limiti del bilancio recentemente approvato. Lex est in actis, non in verbis!

A mio giudizio questo progetto di legge è un grosso passo avanti sulla strada della riforma civile del regime carcerario. Vi è attesa nel paese, nella società, nelle carceri. Essa non viene solo dai detenuti, ma anche dagli stessi agenti di custodia, spesso accomunati ai detenuti in una condizione di insostenibilità e di tensione, che poi spiega, anche se non giustifica, certi fatti tragici di opposto segno, ma di identica matrice.

Lo stato di agitazione delle carceri ha, fra le sue cause, anche i nostri ritardi.

Né io posso tacere, anche se l'ufficio di relatore m'impone riserbo, sui fatti luttuosi di questi ultimi tempi, fatti che hanno riempito le cronache con notizie di rivolte, di sommosse, di evasioni, di inerzie, ma anche di violenze e di piombo, fatti che hanno insanguinato il carcere delle « Murate », con l'uccisione di un giované imputato al quale, contro il piombo, non è stato sufficiente scudo la presunzione costituzionale d'innocenza.

In altra sede e per altri effetti si dirà di ciò.

Credo per altro di poter affermare che, tanto nel paese quanto nelle carceri, l'ordine non viene dal piombo e che, anzi, dalla violenza non può che nascere l'avventura. L'ordine civile viene dall'autorità dello Stato democratico e dalla legge, ed è questa che noi siamo chiamati ad approvare.

Certo, nessuno di noi è così candido da pensare che l'annuncio e l'approvazione di questa legge plachino d'incanto la procella che nasce anche da certa delinquenza organizzata persino nelle carceri. Tuttavia è certo che l'autorità dello Stato democratico è più sicuramente riaffermabile nella misura in cui, approvando la legge, si toglie esca alla con-

testazione e a chi eventualmente se ne serva. In tal modo si isola l'azione dei violenti e degli irrecuperabili, cui tanto oggi giovano la promiscuità e la disfunzione carceraria. In ogni caso, ed è quello che più conta, approvando la legge, si rende giustizia, cioè si offre uno strumento destinato a favorire la trasformazione del carcere da « università del delitto » a severa e responsabile palestra di rieducazione sociale.

A questo è stata diretta l'azione decisa e talora persino generosamente esposta del ministro Zagari. Ed è per questo che, mentre esprimo il parere che il provvedimento è valido nel testo approvato dal Senato, ai gruppi formulo la proposta e l'auspicio della sua rapida approvazione.

PRESIDENTE. Devo comunicare che, mentre la I, la V e la IX Commissione hanno espresso parere favorevole incondizionato, la XIV Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « Con particolare riguardo agli articoli 5, 7 e 8 che concernono misure di igiene ambientale, personale ed alimentare, la Commissione raccomanda che tali misure vengano realizzate in esecuzione del principio della prevenzione, intesa come momento qualificante dell'intervento sanitario nella situazione carceraria, e afferma la necessità che la regione sia garante, accanto al ministero competente, della agibilità sanitaria delle strutture, ed operi gli opportuni controlli sui servizi prestati; sempre nel quadro di una efficace azione di prevenzione sanitaria, la Commissione raccomanda l'introduzione dell'educazione sessuale nelle carceri e chiede che venga posta allo studio la possibilità di garantire una normale vita sessuale ai detenuti; inoltre, in riferimento all'articolo 10 del disegno di legge, la Commissione rileva la necessità che l'amministrazione penitenziaria debba far capo ai servizi pubblici sanitari, ospedalieri ed extraospedalieri, d'intesa con le regioni e secondo gli indirizzi indicati dal Ministero della sanità. In particolare le competenze regionali devono essere tenute presenti in relazione al comma undicesimo dell'articolo 10 citato ».

PAPA. Chiedo la parola sull'ordine dei lavori. Vorrei sapere se il presidente intenda rinviare la discussione sulle linee generali alla prossima seduta, in modo che sia possibile preparare i relativi interventi sulla base dell'esposizione testé svolta dal relatore.

PRESIDENTE. La decisione sull'ordine dei lavori è di competenza della Commissione, non della presidenza. Posso riferire che le segnalazioni provenienti da tutti i gruppi fino a questo momento erano a favore della prosecuzione immediata della discussione, in modo da esaurire la trattazione del disegno di legge tra la giornata di oggi e quella di domani. Comunque tutto è rimesso alla decisione sovrana della Commissione.

DI NARDO. L'argomento è di tale importanza che sarebbe opportuno proseguire la discussione almeno dopo che la relazione sia stata distribuita. Ci associamo alla richiesta dell'onorevole Papa.

PRESIDENTE. Onorevole di Nardo, l'onorevole Papa non ha avanzato alcuna proposta formale. Se ella intende farlo, la prego di precisarne i termini.

DI NARDO. Onorevole presidente, ritengo opportuno il rinvio alla prossima settimana del seguito della discussione del provvedimento, allo scopo di esaminare ed approfondire la relazione che è stata svolta nella seduta odierna. Pertanto propongo che il dibattito sia ripreso non prima di venerdì 19 aprile, e comunque dopo che sia stato distribuito ai componenti la Commissione il testo della relazione svolta dall'onorevole Felisetti.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 40 del regolamento, chiedo se la proposta di sospensiva, avanzata dall'onorevole di Nardo, sia appoggiata da altri due componenti la Commissione.

Poiché tale proposta non è appoggiata dal prescritto numero, essa non può essere presa in esame.

Dichiaro pertanto aperta la discussione sulle linee generali.

COCCIA. Il gruppo comunista ha sempre manifestato la sua sensibilità alle esigenze di esaurienti ed approfondite discussioni dei progetti di legge di riforma organica. Siamo sempre stati convinti della necessità di anteporre un'ampia discussione alla formazione di una volontà politica congrua, concreta, efficace, che costituisse una reale risposta alle esigenze del paese.

Oggi ci troviamo però in una situazione politica particolare; siamo alla vigilia di una consultazione elettorale, il che significa una prossima paralisi nei lavori parlamentari, per un lempo considerevole. E, d'altra parte, il progetto di legge in discussione è indubbiamente di grande momento; esso opera e deve

operare su un settore che, come il relatore ha rilevato poc'anzi, attende da lungo tempo che il Parlamento dia una risposta concreta alla problematica esistente.

Siamo perciò arrivati ad una situazione nella quale non è più possibile avere pause di riflessione o lunghe attese di meditazione in ordine al problema della riforma dell'ordinamento penitenziario. Siamo in una situazione caratterizzata da notevoli difficoltà, che occorre superare per ripristinare la serenità nei penitenziari italiani; i tempi sono ormai maturi per avviare un nuovo modo di intendere i processi e le condanne.

Sappiamo perfettamente (non ne abbiamo fatto mistero anche in un recente convegno del nostro partito) come questa riforma certamente non soddisfi tutte le esigenze di rinnovamento di cui è stato portatore il partito comunista e larga parte delle altre sinistre; tuttavia dobbiamo riconoscere che esso rappresenta un passo in avanti ed una inversione di tendenza. Per questo motivo sentiamo la necessità di operare in termini brevi, anche per dare una risposta democratica al paese, contro le spinte reazionarie e repressive che vorrebbero il ritorno della durezza all'interno dei penitenziari italiani. Anche in relazione ai gravi e luttuosi avvenimenti che si sono verificati nel corso di quest'ultimo periodo, crediamo che occorra dare questo tipo di risposta e cioè l'umanizzazione della pena e la modifica del rapporto esistente tra i detenuti e l'amministrazione penitenziaria.

Per queste ragioni esortiamo gli altri colleghi, pur critici verso alcune parti del provvedimento, a voler scegliere la strada breve per ridurre ai minimi termini la discussione sulle linee generali, in modo da poter approvare prima del 12 maggio questa riforma dell'ordinamento penitenziario.

Ecco dunque le considerazioni che ci ispirano. Ciò non significa che verremo meno al dovere di esprimere il nostro pensiero sull'intera problematica, tramite esaurienti dichiarazioni di voto. Ma occorre ricordare anche che il provvedimento è il frutto di lunghi dibattiti svoltisi nella V e nella VI legislatura, presso il Senato, nonché della indagine conoscitiva condotta nella V legislatura dalla Commissione giustizia della Camera.

SABBATINI. Dico subito che anche il gruppo della democrazia cristiana si fa carico dell'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento.

In particolare vorrei sottolineare che la relazione del collega Felisetti ha saputo cogliere, in termini essenziali, gli aspetti qualificanti della riforma, e cioè le caratteristiche di questo rinnovamento nel nuovo ordinamento penitenziario.

Il relatore ha toccato il punto fondamentale laddove ha fatto presente l'urgenza di arrivare a dare una adeguata risposta ad uno dei problemi più sentiti non solo nei penitenziari, ma anche nell'ambito dell'intera società.

Questo provvedimento indubbiamente rappresenta una grossa modificazione rispetto alla mentalità tradizionale del modo di concepire la pena. Inoltre la riforma non va considerata come un elemento a sé stante; essa si colloca in un quadro generale ed in una nuova prospettiva, più aderente ai bisogni della società.

Al centro di questo nuovo ordinamento penitenziario stanno il carcere, considerato sotto una nuova luce, e la pena, che non è più vista soltanto come un fatto afflittivo, punitivo, ma anche come un elemento emendativo, di correzione e di reinserimento nella società del condannato. In questo senso l'onorevole Felisetti ha potuto usare l'espressione « comunità carceraria », nel senso che il mondo carcerario non può essere considerato come un insieme di individui isolati quanto, piuttosto, una comunità di persone le quali, insieme, non solo pagano per quello che hanno fatto, ma cercano anche un modo per poter ripresentarsi e reinserirsi nella società. A questo fine già l'articolo 1 è significativo: in esso è contenuta tutta la filosofia del disegno di legge e vi è contenuta un po' tutta la concezione alla quale ci si richiama nello svolgimento dei successivi articoli, i quali vengono a considerare singolarmente le varie situazioni.

Da questo punto di vista noi riteniamo che il disegno di legge in discussione vada rapidamente esaminato, proprio perché pensiamo che molte situazioni (per altro già ricordate dal relatore e dall'onorevole Coccia) indubbiamente di crisi e di difficoltà, ove questa legge fosse rapidamente esaminata e varata, potrebbero trovare alcuni sbocchi certamente positivi, purché si realizzino le condizioni alle quali si richiamava l'onorevole Felisetti.

Vorrei ora – solo per sottolinearne la portata e per giusticare, sia pur brevemente, l'accordo che si sta delineando stasera, nel senso di portare cioè avanti, con rapidità e continuità, questo progetto di legge fino alla sua approvazione – considerare brevemente alcuni punti.

Mi sembra molto importante l'aver previsto una serie di articoli relativamente ai rapporti del detenuto col mondo esterno. Anche questa parte si inserisce in una visione nuova e rivoluzionaria della materia. Pur se non tutti i problemi hanno trovato una puntuale risposta, tuttavia è vero che qui si trovano già applicati alcuni principi di grande importanza, tendenti cioè ad eliminare il problema di fare del carcerato un emarginato.

Vorrei ancora sottolineare la previsione di questo progetto di legge in ordine ai tre problemi che l'onorevole Felisetti ha puntualizzato: cioè quello del lavoro, quello dell'istruzione e quello della religione. Anche qui non è tanto il contenuto innovativo delle norme che interessa, quanto l'angolazione nuova ad esse conferita. Allo stesso modo mi sembra che l'aver regolamentato l'attività ricreativa, sportiva, professionale, culturale, eccetera, costituisca un elemento fondamentale.

Vorrei ora sottolineare altri due aspetti della riforma, uno dei quali mi sembra fondamentale e al quale vorrei dedicassimo ulteriormente la nostra attenzione, per vedere se non sia il caso di fare qualcosa di più. Mi riferisco all'assistenza postcarceraria di cui all'articolo 45, all'aver cioè previsto una disciplina per il momento in cui il carcerato si accinge a reinserirsi nella società, così come mi riferisco all'affidamento in prova al servizio sociale, di cui all'articolo 50, che mi sembra veramente importante. Sulla stessa linea si trova anche l'istituto della semilibertà di cui all'articolo 51.

Desidero ancora dire qualcosa a proposito del capo III del titolo I (modalità del trattamento). La materia oggetto di tale capo è particolarmente sentita da chi, esercitando la professione forense, ha avuto la possibilità di assistere l'imputato non soltanto nella fase dibattimentale o processuale, ma anche in quella successiva. È il famoso problema di chi, una volta uscito dal carcere, si trova svantaggiato rispetto agli altri membri della società.

Mi rendo conto del fatto che un disegno di legge come questo possa urtare contro un certo modo di sentire, del fatto cioè che dedicare particolare attenzione a chi ha compiuto dei reati determina reazioni negative. Si ritiene cioè da alcuni che nei confronti del reo non si debba avere una particolare cura o attenzione. Sappiamo bene che questo non è vero, per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto perché, per la nostra concezione dell'uomo, dobbiamo ritenere che, anche quando un individuo sia stato dichiarato colpevole o

responsabile di qualche fatto delittuoso, non per questo egli cessa di essere un uomo, con tutta la sua personalità ed individualità. In secondo luogo perché riteniamo che un più adegualo ordinamento penitenziario vada a vantaggio dell'intera società.

E stato detto, anche in questa sede, che non dobbiamo continuare a fare delle carceri le « università del delitto », il che vuol dire che bisogna creare dei luoghi dove la pena venga vista come un fatto emendativo e non come un fatto che crea un senso di rivolta sociale o di frustrazione (che poi vedrà appagamento in nuovi atti delittuosi). Per queste ragioni il gruppo della democrazia cristiana si dichiara favorevole a questo disegno di legge, auspicando che esso possa essere esaminato nel più breve tempo possibile. E ringraziamo il collega Felisetti per la puntuale relazione che ci ha fatto, grazie alla quale potremo andare avanti speditamente nei nostri lavori.

DI NARDO. Non credo che questo disegno di legge possa dare adito a particolari commenti di sfavore. Tuttavia può dare l'occasione per un perfezionamento delle norme, sì da evitare un'eccessiva genericità.

È pacifico che la considerazione dell'uomo da parte della nostra società è quella riferita dall'onorevole Sabbatini. Penso che tutte le parti politiche considerino l'uomo, quand'anche abbia commesso un delitto, non come un reietto dalla società.

Non intendo parafrasare le norme del disegno di legge, i cui principi condividiamo. Vorrei soltanto esprimere, in ordine agli articoli 16 e 27, la mia preoccupazione per una eccessiva genericità, tale da rendere il loro contenuto talmente vago da non entrare nel contesto del provvedimento.

La nostra posizione, pertanto, non è certamente da considerare di sfavore in relazione al disegno di legge in discussione, salvo la necessità di recare alcuni apporti migliorativi.

PADULA. Mi dispiace di non aver potuto ascoltare la relazione dell'onorevole Felisetti. Sono sorpreso per aver ascoltato pochi minuti fa da parte dei colleghi intervenuti una manifestazione di volontà abbastanza ampia, che non sembra escludere, addirittura, la possibilità di procedere nell'arco di ventiquattro ore al varo definitivo del provvedimento. Esprimo a titolo personale la mia perplessità, derivante da recenti esperienze di attività legislativa effettuata sotto l'impulso della fretta (proprio in questi giorni, sull'ultimo nu-

mero di Rivista penale, a proposito di una recente riforma, vi è il titolo « Riforma non ardita ma ordita »).

Questo tipo di censura che ci viene dall'esterno per provvedimenti anche recenti ci lascia in fondo molto perplessi sul tipo di progetti di legge che talvolta siamo costretti ad adottare anche dietro urgenti esigenze politiche, che tuttavia non riesco a collegare con la realtà di certe situazioni. Recentemente nella mia città vi è stata una violenta agitazione nelle carceri; ho partecipato anch'io alletrattative con i detenuti, per farli scendere dai tetti. Devo dire che non vi era alcun rapporto tra questo disegno di legge e quelle agitazioni: sono altre le esigenze che portiamo avanti.

Questo disegno di legge rappresenta un primo tentativo di redigere il codice dei diritti del detenuto; però, purtroppo, non tiene conto dei risultati dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione giustizia della Camera, nella scorsa legislatura, sugli istituti carcerari. Si tratta di questioni che sono legate ad una realtà di natura amministrativa, che non è pensabile di risolvere con le enunciazioni programmatiche di alcune norme, ispirate, non dico all'illuminismo, ma ad un'autentica volontà di umanizzare il trattamento, che rischiano tuttavia di restare pura enunciazione verbale.

Circa un mese fa si era proceduto alla designazione, da parte dei gruppi, dei colleghi che dovevano affrontare, in un costituendo Comitato ristretto, questo argomento. Improvvisamente si passerebbe già oggi ad affrontare un articolato su temi di grande rilievo, per lo meno per quanto riguarda questioni che attengono al diritto penale sostanziale (mi riferisco ai capi VI e VII del titolo I). Si tratta di norme che contengono novità estremamente impegnative, che devono essere esaminate in relazione alle innovazioni introdotte dal Senato nel progetto di legge recante la riforma del I libro del codice penale.

Pertanto, pur essendo state evidenziate esigenze politiche che consigliano una rapida approvazione del provvedimento, avverto delle difficoltà ad entrare immediatamente nel merito del provvedimento stesso, che pure – e concordo al riguardo con l'onorevole Sabbatini – mi trova nel suo complesso profondamente favorevole, ma che ritengo debba avere uno spazio di meditazione e di confronto sufficientemente ampio.

Se prevalesse invece la volontà politica - che francamente non riesco a comprendere

da che cosa potrebbe essere motivata – di pervenire nel giro di due giorni all'approvazione del disegno di legge, mi vedrei costretto, non dico ad astenermi dalla votazione finale, ma a riservarmi di intervenire sulle singole disposizioni, tanto più che mi mette in stato di disagio il pensare a come verrebbe considerata all'esterno una procedura affrettata. Il presidente, mi sembra, ha affermato che è già stata presentata e respinta una proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Non è stata messa in votazione perché non era appoggiata dal prescritto numero di deputati.

PADULA. Sarebbe opportuno, a mio avviso, adóttare un calendario di lavoro che, da una parte, non dia l'impressione che il Parlamento lasci nel cassetto una riforma di tanta importanza, ma che, d'altro canto, non travolga tutte quelle cautele e quei programmi che avevamo predisposto noi stessi circa un mese fa. Quando, infatti, è iniziata la discussione del progetto di legge di riforma del I libro del codice penale sono state dette delle cose che coinvolgevano anche questa materia. Sarei perciò dell'avviso di stralciare la parte che va dall'articolo 46 all'articolo 62, che attiene al diritto penale sostanziale e andrebbe quindi disciplinata nel codice penale e non nell'ordinamento penitenziario.

Ripeto che il provvedimento, così-come è formulato, suscita in me parecchie perplessità quali quella relativa all'attribuzione alla magistratura di poteri di assoluta discrezionalità.

GARGANI. Propongo di sospendere brevemente la seduta allo scopo di consentire una consultazione a livello dei vari gruppi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può così rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 17,30.

PRESIDENTE. Ritengo doveroso portare a conoscenza degli onorevoli colleghi che durante la sospensione è maturata l'intesa, nell'ambito dei gruppi presenti alla seduta odierna, di concludere stasera i nostri lavori con la replica del relatore e del ministro, rinviando alla seduta di domani l'esame dell'articolato.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FELISETTI, Relatore. Non ho molte cose da aggiungere alla mia relazione iniziale, tanto più che il solo tipo di discorso che è nato fino a questo punto ha riguardato esclusivamente il metodo che ci siamo prefissati per una rapida discussione del progetto di legge.

Vorrei riassumere soltanto due piccole questioni. La prima è che non mi pare esatto dire che questo disegno di legge nasca soltanto come conseguenza della situazione di agitazione nelle carceri, per cui ci troveremmo in uno stato di necessità: c'è anche questa situazione, ma nella parte finale della mia relazione ho messo in evidenza come nessuno di noi sia tanto candido da ritenere che l'approvazione della legge svuoti del tutto la contestazione. Tant'è vero che in proposito ho osservato che all'interno delle carceri c'è chi invoca pretestuosamente una carenza di questo genere come motivo per dare una veste nobile di contenuti ad un certo tipo di finalità.

La seconda questione è data dalla materia relativa ai capi VI e VII del titolo I: già nell'altro ramo del Parlamento è stato rilevato che con queste disposizioni si attribuiscono al momento della esecuzione alcune scelte che sono più proprie del momento del giudizio. In parte questi istituti sono anche oggetto del progetto di legge di riforma della parte generale del codice penale, dove pure una certa regolamentazione di questo tipo esiste. Tale tema converrà comunque che sia approfondito nel corso della discussione dei relativi articoli.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole Felisetti per la relazione così esauriente e sentita che ha fatto e coloro che sono intervenuti nel dibattito con una brevità che denúncia praticamente il valore politico che si è voluto dare ad una certa scelta (che il Governo valuta in tutta la sua importanza).

Il problema, sotto molti aspetti, è politico: lo dimostra l'ampia e particolareggiata discussione che è avvenuta al Senato su tutte le singole norme. Evidentemente vi sono alcuni problemi che non sono stati sufficientemente scandagliati, ma si tratta più che altro di una « legge-cornice », che opera una sorta di salto

qualitativo. Non si tratta qui di affrontare soltanto la contestazione nelle carceri, si tratta di riconoscere, in questa situazione particolare del rapporto carcere-società, un segno evidente della crisi della coscienza democratica e civile che la nostra società è interessata a risolvere una volta per tutte.

Non voglio ripetere in questa sede cose che ho già detto nel corso del dibattito che si è svolto al Senato, sia in Commissione sia in Assemblea; voglio limitarmi soltanto a sottoporre alla vostra attenzione alcuni elementi straordinariamente importanti.

Questa è una riforma che serve per affrontare il problema della criminalità. Io so perfettamente che nei confronti di tale riforma è stata mossa l'accusa di lassismo. Spetta a noi dimostrare il contrario.

In buona sostanza noi stiamo affrontando una problema di contraddizione sociale profonda: vi è, da un lato, una consapevole partecipazione dei cittadini al dramma delle carceri e, dall'altro, l'esigenza di tranquillità. Questo è un nodo particolarmente grave e bisogna scioglierlo. Dobbiamo vedere se effettivamente questo provvedimento risponde a tale fine.

Io mi rendo conto delle preoccupazioni che ha espresso l'onorevole Padula, ma dobbiamo tenere presente che il problema della riforma dell'ordinamento penitenziario è all'ordine del giorno da anni (è stato esaminato a suo tempo dalla Camera e dal Senato) e la Commissione o il Parlamento non si trovano quindi impreparati ad affrontarlo. Direi anzi che lo hanno già affrontato in tutti i sensi. Indubbiamente potrebbero essere portate avanti proposte migliorative; se consideriamo però che le Camere saranno tra breve chiuse per alcune settimane, ciò fatalmente porterebbe, in presenza di emendamenti, a prolungarè il dibattito alla seconda metà di maggio, e non sappiamo neppure bene in quale situazione politica.

Devo dire di avere sostenuto in seno al Consiglio dei ministri l'esigenza di una rapida approvazione, e di avere ottenuto il consenso per un'approvazione rapida, a questo proposito, anche per molti provvedimenti organizzativi, che sono assolutamente necessari e che possono essere adottati solo in presenza di un testo di legge che ci impegna in questo senso. Altrimenti tali provvedimenti organizzativi, che riguardano il personale delle carceri, gli stessi agenti di custodia e tutto il personale che viene considerato in questo disegno di legge, andranno a loro volta alle calende greche. Si

perderà un momento, non dico particolarmente importante, ma significativo.

Ecco perché ci siamo sforzati di portare avanti questo provvedimento. Vogliamo dimostrare che non si tratta di un provvedimento lassista. È un provvedimento, vorrei dire, di strategia differenziata, di lotta alla delinquenza, perché in effetti è un provvedimento che rende possibile un trattamento differenziato tra le varie categorie di rei, superando la posizione indiscriminata, che oggi è normale.

Devo dire poi, francamente, che l'articolo 27 della Costituzione trova difficoltà di attuazione per quanto riguarda l'umanizzazione del trattamento del detenuto, il recupero sociale del condannato e, infine, la partecipazione del mondo esterno all'opera di risocializzazione. Questo è un elemento importante per dare una risposta, per sciogliere finalmente tale nodo; si tratta di fatti estremamente importanti, che ci permettono di affrontare in modo nuovo i problemi nuovi che ci vengono posti e di dare la dimostrazione che queste norme sono idonee ad affrontare il problema della criminalità in questo momento, perché tendono ad isolare la grande criminalità e ade affrontare il problema della criminalità minore in modo se-

Queste sono le considerazioni principali che ci spingono a chiedere alla Commissione di vincere quelle che, lo comprendo perfettamente, sono le legittime « ritrosie » dal punto di vista procedurale. Se è vero che i commissari potrebbero far molto per migliorare questo testo, è anche vero che rischiamo di superare il tempo, che può essere breve, che abbiamo a disposizione, per finire non sappiamo in quale situazione e quindi con quali possibilità di realizzazione.

Per questi motivi chiederei alla Commissione di fare il possibile per varare questo disegno di legge al più presto, possibilmente nella giornata di domani.

PRESIDENTE. Come ho già detto, i rappresentanti dei vari gruppi hanno concordato di proporre che il seguito della discussione sia rinviato alla seduta di domani.

COCCIA. Desidero chiarire la posizione da noi assunta all'inizio della discussione. Di fronte alla posizione espressa dall'onorevole Padula e da altri colleghi in ordine all'opportunità di apportare al disegno di legge modifiche migliorative, saremo ben lieti di accogliere tali modifiche, purché ciò non comprometta una trattazione rapida e breve.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Tozzi Condivi: Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (1473-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tozzi Condivi: « Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario ».

La proposta di legge fu approvata il 17 maggio 1973 da questa Commissione. Il 7 febbraio 1974 essa è stata modificata dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Gargani, ha facoltà di illustrare le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento.

GARGANI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione ha avuto un *iter* abbastanza lungo, e torna a noi modificata dalla Commissione giustizia del Senato in due punti, che a mio avviso possono essere accettati.

Innanzitutto si è ritenuto di far slittare dal 15 maggio al 1º dicembre 1973 il termine indicato nel primo e nel quarto comma dell'articolo 1.

Inoltre è stato inserito il seguente articolo, divenuto l'articolo 2: « La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonché le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1º ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorché non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Su entrambe le modifiche esprimo parere favorevole.

ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esa-

me delle modifiche apportate al testo già approvato dalla Commissione giustizia della Camera. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 15 maggio 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 104, e di tutte le altre leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 15 maggio 1973.

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1º dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65º anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6. dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 104, e di tutte le altre leggi a favore del personale non

di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1º dicembre 1973.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dalla II Commissione del Senato.

(E approvato).

La II Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 2.

La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonché le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1º ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorché non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2, che a seguito dell'introduzione dell'articolo testé approvato diventa l'articolo 3, nel seguente testo:

« Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1973 ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1974.

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo approvato dalla II Commissione del Senato.

(E approvato).

È così esaurito l'esame degli articoli. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

La seduta termina alle 18.

II. CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONL PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI